



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**

***Ufficio VI- Istruzione non statale***

Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE  
Reg. Ufficiale 3308/D20d

Venezia, 23 febbraio 2011

Ai Gestori  
delle Scuole dell'infanzia non statali  
LORO SEDI

Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Territoriali  
LORO SEDI

All'Associazione F.I.S.M. – Federazione  
Regionale  
Via Medici 9/D  
35138 PADOVA

**OGGETTO:** Scuole dell'infanzia non statali paritarie. Titoli di accesso per l'insegnamento.

Pervenendo frequenti quesiti in ordine ai titoli di studio idonei per l'accesso all'insegnamento dei docenti nelle scuole dell'infanzia paritarie, si ritiene di fornire con la scheda allegata indicazioni utili al caso.

Distinti saluti.

*f.to* IL DIRIGENTE  
Gian Antonio Lucca



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio VI- Istruzione non statale**

Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA

**Docenti scuola dell'infanzia paritaria. Titoli.**

La legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il *“personale docente sia fornito di abilitazione”*; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l'insegnamento.

*Nel caso della scuola dell'infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:*

- 1) Diploma di **Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell'Infanzia**;
- 2) Diploma **Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio** (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l'a.s. 2001/02, in quanto l'Istituto Magistrale è stato soppresso dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.L. 17/03/1997;
- 3) Diploma di maturità professionale **Assistente di comunità infantili**, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 4) Diploma di **Maturità Magistrale** purché conseguito entro l'a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all'insegnamento nella scuola primaria;
- 5) Diploma di **Liceo Socio-Psico-Pedagogico**, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell'Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

Non sono titoli validi per l'insegnamento in questo settore dell'istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia: il diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di “Tecnico dei servizi sociali” (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di “Vigilatrice d'infanzia”; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell'Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in “Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza” (Università di Padova – corso di laurea triennale a distanza).

A cura dell'U.S.R. Veneto  
Ufficio VI – Istruzione non statale  
Febbraio 2011